

CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida

AREA II- Programmazione Economica - Entrate tributarie ed extratributarie Settore tributi ed entrate

Via Vanvitelli, 1 - 76121 Barletta (BT) Tel. 0883 578672 - 673 - 676 - 682 - 684 - 699 - fax 0883 578686

E-mail: tributi@comune.barletta.bt.it
P.E.C.: tributi@cert.comune.barletta.bt.it

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO

Con Legge n.157 del 19/12/2019 è stato convertito in Legge il D.L. 124/2019 (decreto fiscale 2020).

L'art. 10 bis del suddetto decreto ha abrogato il comma 1 bis dell'art.13 del D.Lgs 472/97 estendendo di fatto le regole del ravvedimento già previste per i tributi erariali anche ai tributi locali.

Per effetto di tale disposizione, dunque, il contribuente cui non sia già stato notificato l'avviso di accertamento, potrà eseguire il ravvedimento pagando il tributo comprensivo degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione che dovrà essere determinata con le seguenti modalità:

- 1. Ravvedimento c.d. Sprint: concede la possibilità di rimediare al mancato pagamento nei termini versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza, aggiungendo la sanzione dello 0,1% giornaliero più interessi giornalieri calcolati al tasso legale.
- 2. Ravvedimento c.d. Breve: attuabile se il contribuente pone rimedio al mancato pagamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una sanzione fissa pari all' 1,5% (1/10 del 15%) dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale.
- 3. Ravvedimento c.d. Medio: attuabile dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno. In tal caso, unitamente all'imposta, il contribuente è tenuto al versamento di una sanzione fissa pari all' 1,67% (1/9 del 15%) dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale.
- 4. Ravvedimento c.d. Lungo: da attuarsi oltre il 90° giorno di ritardo, e comunque entro l'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale.
- 5. Ravvedimento OLTRE 1 ANNO ed ENTRO 2 ANNI. In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una sanzione pari al 4,29% (1/7 del 30%) dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale
- 6. Ravvedimento OLTRE 2 ANNI. In tal caso il contribuente, unitamente all'imposta, è tenuto al versamento di una sanzione pari al 5% (1/6 del 30%) dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale.

N.B. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta utilizzando lo stesso codice tributo e barrando la casella ravvedimento.

Tassi di interesse legale da applicare per il calcolo del Ravvedimento operoso:

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)

2019: 0,80% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)

2018: 0,30% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)

2017: 0,10% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016)

2016: 0,20% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)

2015: 0,50% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014)

SPECIALE ACCONTO IMU 2020

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 15.06.2020 è stato stabilito di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 e di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 concernente la quota di spettanza del Comune se effettuato entro il 30 settembre 2020.

Ciò significa che in caso di tardivo versamento dell'acconto IMU quota Comune:

- fino al 30.09.2020 è sufficiente versare la sola imposta;
- dal 01.10.2020 è necessario calcolare il ravvedimento partendo dalla data del 16.06.2020.